I «cattivi» pagatori

Il recupero dei crediti

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Vi dico un segreto… come si fa a recuperare un credito…

1. Informazioni prima e durante…
2. Buona pratica nei rapporti…
3. Coraggio di interrompere…
4. Recupero crediti veloce e sicuro…

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

ALCUNE NOZIONI… DI BASE CHE DOVETE SAPERE

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

COS'È L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

(… ovvero un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, debitore, è tenuto ad una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore)

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Un'obbligazione si estingue quando viene esattamente eseguita la prestazione dovuta.

L'esattezza dell'esecuzione, e quindi l'adempimento, comporta la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Criteri per valutare l'esatto adempimento:

1. **MODO**
   - La prestazione deve essere adempiuta con la **diligenza del «buon padre di famiglia».**
   - Se l'obbligazione è inerente all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività specificamente esercitata, tenendo conto della natura e delle conoscenze specifiche che si richiedono al professionista cd. «**diligenza qualificata**»
2. **OGGETTO**
   - Prestazione dovuta dal debitore.
3. **LUOGO**
   - Il creditore e il debitore stabiliscono liberamente il luogo dell'adempimento della prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 1182 c.c..
4. **TEMPO** Vanno distinte:
   - **l'obbligazione ad esecuzione continuata** ovvero ad **esecuzione periodica** – c.d. obbligazioni di durata, per le quali occorre determinare il momento iniziale e il momento finale della prestazione dovuta
   - **l'obbligazione ad esecuzione istantanea**, occorre determinare il *dies solutionis*.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

LE <u>OBBLIGAZIONI PECUNIARIE</u>

hanno per oggetto una determinata <u>somma di denaro</u>

Accanto all'obbligazione principale solitamente le parti prevedono altre obbligazioni dette accessorie, quali la corresponsione degli <u>INTERESSI</u>:

- **Legali** – il cui tasso di interesse è fissato dal legislatore (determinato dal Ministro del Tesoro con proprio decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – oggi 0,05%)
- **Convenzionali** – previsti nel loro ammontare dall'accordo delle parti

E ancora in:

- **Moratori** - volti a riparare il ritardo nel pagamento della somma dovuta (oggi maggiorazione dell'8% in più rispetto al tasso BCE) (D. Lgs 231/2002 transazioni commerciali – oltre ai costi per il recupero crediti)

USO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

1. L'INADEMPIMENTO

il debitore è inadempiente quando

<u>non esegue esattamente la prestazione</u>

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

La responsabilità contrattuale (art. 1218 cc)

- Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al **risarcimento del danno**, salvo sia in grado di provare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (in quest'ultimo caso, l'obbligazione si estingue ed il debitore non è più tenuto ad adempiere)
- Diversamente, in caso si mancata prova dell'incolpevole impossibilità della prestazione, il debitore, in forza della **c.d. responsabilità contrattuale**, è obbligato al risarcimento del danno che ne sia derivato al creditore.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

RISARCIMENTO DEL DANNO

Deve comprendere:

- **danno emergente** = perdita subita dal creditore
- **lucro cessante** = mancato guadagno

Il creditore che pretende il risarcimento ha l'onere di provare le singole voci del danno affinché si possa procedere alla liquidazione dello stesso…… salva l'ipotesi della clausola penale, ossia…

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

CLAUSOLA PENALE

Per essere esonerato dall'onere di provare le varie voci di danno il creditore, al momento della stipula del contratto o comunque prima del verificarsi dell'inadempimento, può convenire con il debitore una "*clausola penale*", in forza della quale

le parti stabiliscono in via forfettaria quanto il debitore dovrà al creditore in caso di inadempimento

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Attenzione al Covid!

All’art. 3 del D. L. 23/02/2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5/03/2020, n. 13, dopo il comma 6, è stato inserito il seguente comma:

- ***«6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti»***
- Grande importanza viene data al disposto dell’art. 1175 c.c., che impone il reciproco dovere di correttezza: il danno provocato dal rispetto delle misure epidemiologiche deve essere dimostrato oppure deve essere facilmente desumibile per presunzioni.

UTILIZZO RISERVATO AGI ASSOCIATI FIAIP

2. GLI STRUMENTI A GARANZIA E TUTELA DEL CREDITO

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

LE GARANZIE PERSONALI

Nella prassi commerciale esistono alcune forme di garanzia personale dell'adempimento dell'obbligazione altrui:

- **contratto autonomo di garanzia**
- **lettere di patronage**
- c.d. **fideiussione omnibus**
- nonché varie fattispecie di vendita o di cessione di crediti effettuate a scopo di garanzia.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

LA FIDEIUSSIONE

è <u>fideiussore</u> colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, eventualmente anche condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito

La validità della fideiussione dipende dalla validità dell'obbligazione principale - ed il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo espresse eccezioni.

Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, benché le parti possano convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale (c.d. <u>beneficio di escussione</u> - art. 1944 c.c.).

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

costituisce l'obbligo di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione del terzo a prima richiesta e senza la possibilità di sollevare eccezioni in merito all'obbligazione garantita, a differenza della fideiussione.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

LE GARANZIE REALI

Art. 2740 c.c. "*Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*"

In linea di massima, sul patrimonio del debitore possono rifarsi tutti i suoi creditori indistintamente.

- Tuttavia, può accadere che alcuni cespiti o categorie di cespiti, pur continuando a far capo ad un medesimo soggetto, costituiscano un c.d. "***patrimonio separato***". (es. beni costituiti in "fondo patrimoniale")

Su detti beni possono agire non tutti i creditori indistintamente, ma solo le categorie di creditori indicate dal legislatore, mentre gli altri possono aggredire solo i cespiti facenti parte del residuo patrimonio del debitore.

Il principio per cui tutti i creditori – purché intervengano tempestivamente nella procedura esecutiva - hanno uguale diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore è la c.d. "***par condicio creditorum***".

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Per alcuni creditori, tuttavia, la legge assicura una preferenza rispetto agli altri, riconoscendo loro una c.d. "causa legittima di prelazione".

Le "cause legittime di prelazione" sono:

- i privilegi (artt. 2745-2783 bis c.c.)
- il pegno (artt. 2784-2807 c.c.)
- l'ipoteca (artt. 2808-2899 c.c.)

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Nella proposta le parti possono inserire **alcune clausole che costituiscono strumenti di tutela del credito**, come… (vediamo le prime sei)

1. Riserva di proprietà - art. 1523 c.c.

È la clausola con la quale, nella vendita a rate, la proprietà del bene viene trasferita al compratore solo con il pagamento dell'ultima rata.

2. Interessi moratori per ritardi di pagamento – art. 1224 c.c.

Costituiscono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento. Il saggio di interesse di mora per il 2° semestre 2020 è pari all' 8,00 %. (Comunicato MEF, GU n.191 del 31-07-2020).

3. Clausole denunce vizi e difetti – art. 1490 c.c. e ss.

L'art. 1490 c.c. afferma che il venditore deve garantire che il prodotto sia esente da vizi e difetti, mentre il successivo art. 1495 c.c. stabilisce che il tempo entro il quale il compratore deve denunciare tali vizi, individuato nel temine di 8 giorni dalla scoperta. Tale garanzia può esser fatta valere in giudizio entro un anno dalla consegna.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

4. Clausola risolutiva espressa - art. 1456 c.c.-

Le parti possono statuire che qualora uno dei contraenti non adempia in tutto o in parte anche una sola rata del pagamento dilazionato previsto il contratto si intende risolto.

5. Eccezione di inadempimento - l'art. 1460 c.c.

Qualora, nei contratti a prestazione corrispettive, una delle parti non adempie, l'altra può, a sua volta, rifiutarsi di adempiere la sua prestazione.

6. Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti – art. 1461 c.c.

Nell'ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione del contratto, le condizioni patrimoniali di uno dei contraenti siano diventate tali da mettere in pericolo il conseguimento della sua prestazione, l'altro può sospendere l'esecuzione della propria prestazione.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

STRUMENTI DI RECUPERO DEL CREDITO…

(foto sbagliata!)

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

A. L'attività «Stragiudiziale»

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Il soggetto incaricato a detta fase è generalmente un dipendente interno oppure uno studio legale, i quali provvedono a contattare il debitore tentando di concordare un piano di rientro.

- **Sollecito epistolare**: si intima al debitore a provvedere al pagamento del proprio debito, comprensivo del capitale, degli interessi e degli eventuali maggiori oneri *(INTERRUZIONE PRESCRIZIONE UN ANNO DALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE 2950 C.C.) (pec, raccomandata, scadenziario)*
- **Sollecito telefonico o telematico**: si contatta telefonicamente o con strumenti telematici il debitore, si sollecita nuovamente a provvedere al pagamento della somma previamente intimata e si tenta di superare eventuali REALI contestazioni *(orari particolari, imbarazzo, presenza fisica, sabato/domenica, cellulare, messaggi, nuove tecnologie…)*

Continua…

UTILIZZO RISERVATO ACLI ASSOCIATI FIAP

- **Esazione diretta:** contatto diretto con il debitore, prendono visione della reale situazione (se si tratta di un rifiuto deliberato ad onorare gli impegni o se, pur essendo nell'impossibilità di adempiere, il debitore è disposto a collaborare), verificano la fattibilità del recupero e tentano di concordare un piano di rientro, anche parziale o in forma rateale *(ricerche, investigazioni, messa a perdita)*
- **Messa in mora:** costituisce il primo passo di carattere formale volto a tentare il recupero del credito: consiste nell' invio di una lettera raccomandata A/R, con la quale si intima al debitore di pagare la somma dovuta (capitale, interessi e eventuali ulteriori spese) entro un determinato tempo (solitamente 15 giorni), con avvertimento che, in caso di mancato adempimento entro detto termine, si provvederà ad avviare l'azione giudiziaria con l'addebito di tutti i maggiori oneri sostenuti.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAP

B. L'Attività «Giudiziale»

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Il decreto ingiuntivo

E' l'ordine con il quale il giudice intima il debitore a provvedere all'adempimento di un'obbligazione, costituendo, in tal modo, un mezzo in grado di garantire la possibilità di disporre in breve tempo di un titolo idoneo ad agire in via esecutiva

nei confronti del debitore

Si ottiene attivando un procedimento speciale regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 633 e seguenti del c.p.c. e risponde principalmente a **una logica di economia processuale** (= fare presto)

E' un procedimento c.d. monitorio il giudice accerta la pretesa economica del creditore e si pronuncia **senza sentire la controparte**, cioè il debitore.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

IL FRENO DELLA BUROCRAZIA

Recupero crediti, sui tempi l'Italia gioca nelle Serie B europea

La legge non fissa dei termini ai Magistrati per emettere determinati provvedimenti, e ci sono grandissime differenze a livello di pianta organica e personale tra un Ufficio Giudiziario ed un altro: per questi motivi le tempistiche di emissione dei decreti ingiuntivi sono molto differenti.

In linea di massima **il tempo minimo di emissione di un decreto ingiuntivo è 15 – 30 giorni**.

MA…

- Se il debitore deciderà di pagare immediatamente la procedura si concluderà in un lasso di tempo breve, 40 – 50 giorni massimo.
- Se il debitore dovesse decidere di fare opposizione al decreto ingiuntivo inizierebbe un processo ordinario dalla durata di alcuni anni.

"«Chi vuole far valere un contratto in un tribunale della Penisola deve aspettare 1.120 giorni, contro i 429 della Germania e i 395 della Francia»"

Banca Mondiale, «Doing business»

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

I presupposti del decreto ingiuntivo

L'art. 633 c.p.c., nell'individuare le condizioni di ammissibilità del decreto, dispone che:

«…*il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:*
1) se del diritto fatto valere si dà ***prova scritta*** *(scritture contabili autenticate dal notaio)*
2) se il credito riguarda ***onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali*** *o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;*
3) se il credito riguarda ***onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai*** *a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata…*»

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

QUALI SONON LE PROVE SCRITTE IDONEE AD OTTENERE UN DECRETO INGIUNTIVO?

Cosa dice l'art. 634 c.p.c.

"le **polizze** e promesse unilaterali per **scrittura privata**, i **telegrammi**, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli **estratti autentici delle scritture contabili** di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture"

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Affinché si possa ottenere un decreto ingiuntivo è, inoltre, necessario che il credito per cui si richiede l'ingiunzione sia:

CERTO: quando, sulla base delle risultanze documentali prodotte dal creditore, **appare indiscusso**

LIQUIDO: quando è **determinato nel suo ammontare**

ESIGIBILE: quando l'obbligazione contrattuale di cui si chiede l'adempimento giudiziale **non è sottoposta a termini e/o condizioni**

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

L'emissione del decreto ingiuntivo

- Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, il giudice entro tot giorni dal deposito del ricorso emette il decreto ingiuntivo con il quale ordina al debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste nel termine di 40 giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
- Nel medesimo decreto il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.
- Una volta ottenuto il provvedimento, il creditore deve portare lo stesso a conoscenza del debitore ingiunto mediante la sua notificazione entro 60 giorni dalla pronuncia del decreto.
- Il mancato rispetto di tale termine determina la caducazione immediata degli effetti del decreto medesimo, ove eccepita dal debitore.
- Una volta notificato il decreto ingiuntivo questo, se non opposto, verrà dichiarato successivamente esecutivo e sarà equiparabile ad un provvedimento passato in giudicato.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

La provvisoria esecutorietà

Esiste la possibilità di chiedere al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (o immediatamente esecutivo) (basato su cambiale, assegno, atto del notaio o pubblico ufficiale, documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il credito 642 c.p.c.): ciò consente al creditore di agire con il pignoramento nei confronti del debitore sin dal giorno successivo alla notifica. È comunque sempre necessaria la previa notifica dell'atto di precetto (un'intimazione a pagare entro i 10 giorni successivi) che, tuttavia, può avvenire in tutt'uno col decreto ingiuntivo stesso.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

L'opposizione al decreto ingiuntivo

Il debitore, una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo ha tre possibili scelte:

1. adempiere spontaneamente all'ordine di pagamento
2. rimanere inerte e subire la successiva esecuzione
3. contestare l'ingiunzione ricevuta proponendo opposizione nel termine di 40 giorni.

In quest'ultimo caso, qualora il decreto emesso sia provvisoriamente esecutivo, l'opponente può chiedere la sospensione dell'esecutorietà "*quando ricorrono gravi motivi*".

L'art. 648 c.p.c., invece, ammette la situazione inversa: e cioè se originariamente il decreto non è provvisoriamente esecutivo lo può divenire in sede di opposizione quando:

- l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione
- parte della somma ingiunta non sia oggetto di contestazione in sede di opposizione
- la parte che l'ha chiesto l'ingiunzione offre una cauzione per l'ammontare delle eventuali restrizioni, spese e danni

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

TITOLI DI CREDITO

Tra i documenti utili all'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo si annoverano **i TITOLI DI CREDITO, quali cambiali e/o assegni bancari,** anche se CON DATAZIONE GIA' TRASCORSA, a condizione che siano completi, ovvero sottoscritti dal debitore e rechino l'importo.

In tal caso, il creditore avrà molte probabilità di ottenere un **decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo** con la conseguenza di poter agire immediatamente in via esecutiva, ovvero in pendenza del termine per l'opposizione, che la legge concede al debitore in giorni 40 dalla notifica del titolo.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Assegno Insoluto

Quando l'assegno è a vuoto, in altre parole quando è stato emesso per un importo che non risulta in tutto o in parte disponibile sul conto corrente aperto presso la banca, il possessore dell'assegno si vede rifiutare il pagamento da parte della stessa banca.

Poiché **L'ASSEGNO BANCARIO** è un *titolo di credito esecutivo*, il beneficiario, dopo la solenne constatazione del mancato pagamento mediante il protesto effettuato da un pubblico ufficiale (che viene reso pubblico attraverso il Registro informatico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio), può esercitare **l'azione di regresso** contro l'emittente oppure contro gli eventuali giranti.

- L'azione di regresso viene esercitata per recuperare coattivamente il credito e si svolge, come per le cambiali, in tre fasi:

  1) precetto,
  2) pignoramento dei beni,
  3) vendita giudiziale dei beni pignorati.

Per poter esercitare l'azione di regresso è necessario che l'assegno bancario sia stato presentato per il pagamento entro i termini stabiliti dalla legge (vale a dire entro otto giorni se l'assegno è pagabile nello sesso Comune in cui è stato emesso o entro quindici giorni se pagabile in Comune diverso) e che il rifiuto di pagamento da parte della banca sia stato constatato mediante atto di protesto.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAP

Conseguenze per chi emette assegni «senza autorizzazione» o «a vuoto»

a) *violazioni amministrative* punibili con pene pecuniarie che vengono graduate in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno.

b) *sanzioni amministrative accessorie*, tra cui il divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni e, nei casi più gravi, il divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali e di assumere ruoli direttivi negli enti e nelle imprese.

I nomi delle persone e delle società che hanno emesso assegni bancari senza autorizzazione o senza provvista vengono inseriti nella **Centrale di allarme interbancaria** (CAI) (oggi anche privati convenzionati) che è un archivio informatizzato gestito dalla Banca d'Italia.

Tale archivio è consultabile dai terminali delle banche, degli uffici postali, dei prefetti e dell'autorità giudiziaria e costituisce un "data base" di interesse economico generale finalizzato a favorire il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Alla fine..

- Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia munito, acquista efficacia esecutiva.
- Se, invece, l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
- Infine, nel caso in cui l'opposizione sia accolta integralmente, si produrrà la caducazione del decreto ingiuntivo e la conseguente inefficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti in ragione dello stesso.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Il «valore» dell'attesa

Una volta notificato il decreto ingiuntivo e divenuto definitivo in assenza di opposizione, il pignoramento è la strada maestra per recuperare i soldi. Può succedere però che non sia conveniente agire SUBITO, perché il debitore è nullatenente o perché i beni eventualmente pignorabili sono di scarso valore.

Il decreto ingiuntivo **si prescrive in 10 anni, dando la possibilità al creditore di seguire le vicende finanziarie del debitore (anche commissionando indagini private periodiche) per vari anni:** gli si potrà pignorare la casa nuova, la macchina appena acquistata, lo stipendio del nuovo lavoro…

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Quando una cambiale non viene pagata alla scadenza, il suo mancato pagamento può essere contestato con un atto formale che consiste nella "levata del protesto".

Il protesto è la solenne constatazione, effettuata da un pubblico ufficiale, del mancato pagamento della cambiale.

Poiché la cambiale è un titolo esecutivo, quando non viene pagata, il creditore può agire immediatamente contro i beni del debitore mediante un'azione esecutiva rivolta al soddisfacimento del proprio credito.

Il possessore della cambiale insoluta, cioè non pagata alla scadenza, può scegliere tra due possibili strade o...

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

AZIONI CAMBIARIE

1. **AZIONE DIRETTA**: *viene* ***rivolta contro gli obbligati principali***, ossia l'emittente nel pagherò è il trattario-accettante nella tratta, oppure contro l'avallante dell'emittente o del trattario-accettante;
2. **AZIONE DI REGRESSO**: *viene* ***rivolta contro gli obbligati di regresso,*** **ossia i giranti nel caso del pagherò e il traente e i giranti nel caso della tratta**. Il creditore può rivolgersi sia all'ultimo girante sia a uno qualunque dei giranti che appaiono sulla cambiale, scegliendo chi gli dà più affidamento per una rapida riscossione:
   - Per poter dar corso all'azione di regresso è però condizione indispensabile aver fatto redigere l'*atto di protesto*. E' infatti evidente che gli obbligati di regresso non vorranno estinguere la cambiale senza la prova che essa non è stata pagata dagli obbligati principali.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

PRESCRIZIONE DELLE AZIONI CAMBIARIE:

1. le azioni dirette si prescrivono in **tre anni** a decorrere dalla data della scadenza della cambiale.
2. le azioni di regresso si prescrivono invece in **un anno** dalla data di protesto.
3. le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente, invece, si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

ATTO DI PRECETTO

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

IL PRECETTO **DEVE** CONTENERE, A PENA DI NULLITÀ:

- l'indicazione delle parti,
- della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente dal precetto deve altresì contenere:
- l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
- la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione.
- Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

L'ESECUZIONE FORZATA

L'espropriazione forzata inizia con

ATTO DI PIGNORAMENTO

(il quale viene considerato il **primo atto esecutivo vero e proprio**), salvo che per l'espropriazione delle cose soggette a pegno o ad ipoteca. In quest'ultimo caso, infatti, l'ordinamento ritiene già acquisiti gli effetti propri del pignoramento per cui la legge consente il deposito dell'atto di vendita senza la previa notifica dell'atto di pignoramento

FUNZIONE: **vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito** del creditore procedente e anche di tutti gli altri creditori che dovessero intervenire successivamente nel processo esecutivo

Formalmente il pignoramento contiene l'**intimazione dell'ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito.**

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Il nostro ordinamento giuridico prevede tre diverse tipologie di pignoramento:

1. il **pignoramento immobiliare**, che ha per oggetto i beni immobili;
2. il **pignoramento mobiliar**e, che ha per oggetto cose mobili (vi rientra, ad esempio, il pignoramento di autoveicoli);
3. il **pignoramento presso terzi**, che ha per oggetto crediti o più un generale beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo (vi rientra, ad esempio, il pignoramento del conto corrente).

UTILIZZO RISERVATO ACLI ASSOCIATI FIAIP

- Il pignoramento, al contrario del precetto che è un atto del creditore, costituisce un **atto dell'ufficiale giudiziario**, il quale lo predispone dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo ed il precetto. La notifica del pignoramento deve essere fatta **entro 90 giorni da quella del precetto**. Nell'intimazione al debitore, l'ufficiale giudiziario deve **indicare esattamente il credito per cui si procede e i beni che si intendono pignorare**.
- Il pignoramento deve contenere l'invito rivolto al debitore a **dichiarare la propria residenza o il domicilio eletto** e l'avvertimento di poter **chiedere al giudice dell'esecuzione competente la sostituzione dei beni e dei crediti pignorati con una somma di denaro.**
- Quest'ultima deve comunque essere **pari all'ammontare del credito dovuto al procedente e agli intervenuti comprensivo del capitale, degli interessi, delle spese e dei costi di esecuzione**. La richiesta di sostituzione, a pena di inammissibilità, deve essere depositata in cancelleria prima che il giudice disponga la vendita o l'assegnazione. Inoltre la richiesta deve essere accompagnata dal versamento di almeno un quinto della suddetta somma (comma 3, art. 492 c.p.c.). Si tratta dell'istituto della conversione del pignoramento, regolato dall'art. 495 c.p.c..

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Ricerca telematica dei beni da pignorare

L'articolo 492-bis del codice di procedura civile prevede la possibilità che il presidente del tribunale, su **istanza del creditore**, autorizzi la **ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche**.

- Con il provvedimento autorizzativo, in sostanza, il presidente del tribunale (o un giudice da lui delegato) dispone che l'**ufficiale giudiziario** effettui l'accesso, attraverso collegamento diretto, alle **banche dati delle pubbliche amministrazioni** e in quelle **degli enti previdenziali** per l'acquisizione di tutte le informazioni che possono risultare utili per individuare le cose e i crediti da sottoporre ad esecuzione.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Un altro metodo: le indagini private

Prima di iniziare il recupero crediti **SAREBBE OPPORTUNO** capire se il debitore ha beni a sufficienza, per non sobbarcarsi inutilmente le spese dell'azione legale.

Spesso gli Studi Legali e le agenzie di recupero crediti collaborano con veri e propri investigatori privati, che aiutano a rintracciare persone fisiche, conti correnti e altro con servizi specifici… (per Fiaip esiste convenzione con Whuis per ottenere informazioni su persone, aziende ed immobili

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

RINTRACCIO POSTO DI LAVORO / PENSIONE

Indagini mirate al rintraccio del posto di lavoro. Nel caso di lavoro dipendente, sono indicati i dati del datore di lavoro, utili al fine di un pignoramento presso terzi.

RINTRACCIO C/C LOCALE O NAZIONALE

La ricerca viene eseguita nelle località vicine alla residenza/sede oppure a livello Nazionale. Non viene indicato il saldo, ma spesso è presente un commento che chiarisce l'andamento del conto.

AD ESEMPIO…

ANALISI DI AFFIDABILITA'

Frutto della verifica tanto dei dati ufficiali di bilancio, quanto dalla raccolta di notizie ufficiose ottenute tramite indagini di natura investigativa (Report: Gamma BT e Delta BT)

RICERCA AUTOMEZZI

Ricerca che può partire dalla singola targa per conoscerne il proprietario, oppure da persona fisica/giuridica per avere l'elenco degli automezzi intestati.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

BENEFICI DELLE INVESTIGAZIONI

- VERIFICARE AFFIDABILITA' E SOLVIBILITA'
- PROTEGGERSI DALLE TRUFFE
- RISCHIOSITA' (PROTESTI, PROCEDIMENTI, RESIDENZE, INDICI DI CONSISTENZA PATRIMONIALE, PATRIMONIA, CONTI CORRENTI BANCARI ED ALTRO) (ABBONAMENTI)

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario

- Il debitore può **evitare il pignoramento** versando **nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma** per cui si procede comprensiva delle spese, incaricandolo di **consegnarla al creditore** (art. 494 c.p.c.);
- Nel caso in cui si tratti di **pignoramento di cose**, il debitore **può consegnare all'ufficiale giudiziario** una somma di denaro pari all'importo del credito e delle spese, aumentato di due decimi.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Conversione e riduzione del pignoramento

- il debitore, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, può chiedere che **le cose o i crediti pignorati siano sostituiti da una somma di denaro** comprensiva delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al creditore o ai creditori, inclusi capitale, interessi e spese.

- Inoltre, su istanza del debitore o d'ufficio, il giudice può anche disporre la **riduzione del pignoramento**, una volta sentiti i creditori e quando il valore dei beni è superiore all'importo di crediti e spese.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

FORME DEL PIGNORAMENTO

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

PIGNORAMENTO MOBILIARE
artt. 513 e ss c.p.c.

L'ufficiale giudiziario, munito del **titolo esecutivo e del precetto** può **ricercare** le cose da pignorare nella **casa del debitore** e negli **altri luoghi a lui appartenenti**. Può anche ricercarle sulla **persona del debitore**, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario **aprire porte, ripostigli o recipienti**, vincere la **resistenza opposta dal debitore** o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, **richiedendo**, quando occorre, **l'assistenza della forza pubblica.**

Il **presidente del tribunale** o un giudice da lui delegato, **su ricorso del creditore**, può **autorizzare con decreto** l'ufficiale giudiziario a **pignorare cose determinate** che **non si trovano in luoghi appartenenti al debitore**, ma delle quali egli può direttamente disporre.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario può **sottoporre a pignoramento**, secondo le norme della presente sezione, **le cose del debitore che il terzo** possessore **consente di esibirgli.**

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Limiti: Cose mobili assolutamente impignorabili

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, **non si possono pignorare:**

1) le **cose sacre** e quelle che servono **all'esercizio del culto**;

2) l'**anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli** per la consumazione dei pasti con le relative sedie, **gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina** anche se a gas o elettrici, **la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina** unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia **esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico**, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato (1);

3) i **commestibili e i combustibili** necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) le **armi e gli oggetti** che il debitore ha l'obbligo di conservare per **l'adempimento di un pubblico servizio**;

5) le **decorazioni al valore, le lettere, i registri** e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Cose mobili relativamente impignorabili

Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene **per il servizio e la coltivazione del medesimo**, possono essere **pignorate separatamente** dall'immobile soltanto in **mancanza di altri mobili;** tuttavia il **giudice dell'esecuzione**, su istanza del debitore e sentito il creditore, **può escludere dal pignoramento**, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di **uso necessario per la coltura del fondo**, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al **servizio o alla coltivazione del fondo**.

Gli **strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili** per **l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere** del debitore possono essere pignorati nei **limiti di un quinto**, quando il presumibile valore di **realizzo degli altri beni** rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore **non** appare **sufficiente** per la soddisfazione del credito; il predetto limite **non** si applica per i **debitori** costituiti in**forma societaria** e in ogni caso se **nelle attività del debitore** risulta una **prevalenza del capitale investito sul lavoro.**

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Scelta delle cose da pignorare

Art. 517

«Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene **di più facile e pronta liquidazione**, nel limite di un **presumibile valore di realizzo** pari all'importo del credito precettato

aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve **preferire il denaro contante**, gli **oggetti preziosi e i titoli di credito**

e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.»

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Istanza di assegnazione o di vendita

Decorso il ***termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante*** *e ognuno dei* ***creditori intervenuti*** *muniti di titolo esecutivo possono* ***chiedere la distribuzione del danaro*** *e la* ***vendita di tutti gli altri beni.***

Dei ***titoli di credito e delle altre cose*** *il cui valore risulta dal* ***listino di borsa o di mercato*** *possono chiedere* ***anche l'assegnazione.***

Al ricorso si deve unire il ***certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati***

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (LAVORO, CREDITI E BANCA)

Il pignoramento **di crediti** del debitore verso terzi o **di cose del debitore** che sono in **possesso di terzi**, si esegue mediante **atto notificato personalmente al terzo e al debitore** a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre **all'ingiunzione al debitore** di cui **all'articolo 492:**

1. **l'indicazione del credito** per il quale si procede, **del titolo esecutivo** e **del precetto**;
2. l'indicazione, almeno generica, delle **cose o delle somme dovute** e **l'intimazione al terzo** di **non disporne** senza ordine di giudice;

….continua

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

3. la **dichiarazione di residenza** o **l'elezione di domicilio** nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4. **la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo**, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell’art. 314.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Crediti impignorabili

Non possono essere **pignorati:**

- i **crediti alimentari**, **tranne che per cause di alimenti** e sempre con **l'autorizzazione del presidente del tribunale** o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;
- i crediti aventi per oggetto **sussidi di grazia o di sostentamento** a persone comprese **nell'elenco dei poveri**, oppure sussidi dovuti **per maternità, malattie e funerali** da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
- le **somme dovute dai privati** a titolo di **stipendio, di salario o di altre indennità** relative al **rapporto di lavoro o di impiego** comprese quelle dovute **a causa di licenziamento**, possono essere pignorate per **crediti alimentari** nella **misura autorizzata dal presidente del tribunale** o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella **misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.**

Il pignoramento per il **simultaneo concorso** delle cause indicate precedentemente **non può** estendersi **oltre la metà** dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Deve essere NOTIFICATO entro **massimo 90 dalla notifica del precetto**

CONTENUTO: deve indicare:

- tutti gli **estremi idonei a identificare in maniera univoca il bene** che si intende pignorare

Una volta portato alla notifica va **trascritto nei registri immobiliari**.

INCOMBENZE PRATICHE:

- L'atto notificato e la nota di trascrizione nei registri immobiliari vanno poi **depositati dal creditore in Tribunale nel termine di 15 giorni**.
- Il pignoramento immobiliare perde efficacia se non è **seguito entro 45 giorni dall'istanza di vendita o dall'assegnazione del bene**.
- **Nei 60 giorni successivi** al deposito di tale atto (prorogabili al massimo una sola volta, per la medesima durata e in presenza di validi motivi) vanno depositati in Tribunale anche **gli estratti del catasto e i certificati dai quali si evincono le iscrizioni e le trascrizioni** fatte nei 20 anni precedenti sul medesimo immobile.

Se tali termini non vengono rispettati, il pignoramento viene dichiarato inefficace a la procedura si estingue.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)

Il Giudice dell'esecuzione nomina un CTU (ingegnere, geometra, architetto etc.) che procede alla determinazione del valore dell'immobile calcolando la superficie dell'immobile e specificando sia la superficie commerciale che il valore per metro quadro e il valore complessivo.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

VENDITA IMMOBILE PIGNORATO

Una volta che il giudice abbia invece autorizzato la **vendita,** questa si svolge con due modalità:

1. CON INCANTO:

- dopo che della vendita sia data pubblicità, ogni soggetto interessato è legittimato a presentare nei termini un'offerta irrevocabile in busta chiusa, prestando cauzione.

2. SENZA INCANTO:

- viene disposto lo svolgimento di un'asta alla quale i soggetti interessati sono chiamati a partecipare. Anche in questo caso va versata una cauzione.

Aggiudicato il bene con l'una o con l'altra modalità, il giudice decreta il trasferimento della proprietà e ordina la cancellazione delle trascrizioni e il rilascio del bene.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Rateizzazione di pagamento del bene pignorato e poi venduto

Introdotta dal d.l. n. 83/2015:

- Le rate, in ogni caso, non possono essere dilazionate per più di **12 mesi** e vanno pagate senza ritardo.
- Il pagamento anche di una sola rata, infatti, comporta la risoluzione del contratto di vendita, con perdita di quanto già corrisposto.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

ASSEGNAZIONE

Essa va chiesta mediante il deposito in Tribunale di un'apposita **istanza** nella quale, in sostanza, si offre una somma per poter ottenere l'assegnazione del bene nel caso in cui la vendita vada deserta.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Se l'impresa debitrice non può pagare: il fallimento

La procedura fallimentare nei confronti di un imprenditore può essere aperta solo se sussistono presupposti e requisiti tassativi:

1. **presupposto soggettivo**: a fallire possono essere le imprese private (sia ditte individuali, sia società), che esercitano un'attività commerciale, come produzione di beni e servizi, banche e assicurazioni, trasporto, intermediazione. Non possono fallire gli enti pubblici, le imprese non commerciali, i piccoli imprenditori (imprenditori agricoli), chi lavora in proprio o con membri della famiglia.

2. **presupposto oggettivo**: o stato di insolvenza è il presupposto oggettivo per dichiarare fallimento. Con insolvenza in particolare si fa riferimento all'impossibilità da parte dell'imprenditore, a soddisfare le proprie obbligazioni, siano esse di natura economica (es. pagamenti) o materiale (es. consegna di merci), o comportamenti come irreperibilità, latitanza, chiusura dei locali, trafugamento.

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

3. **l'attivo patrimoniale**: l'attivo patrimoniale è uno dei tre limiti dimensionali, la cui presenza concomitante consente all'imprenditore di evitare il fallimento. L'imprenditore per non fallire deve aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non superiore a trecentomila euro.

4. **i ricavi lordi**: il secondo dei tre limiti dimensionali si riferisce ai ricavi lordi: l'imprenditore per non fallire deve aver realizzato nei tre anni di esercizio precedenti la data di presentazione dell'istanza di fallimento, ricavi lordi non superiori a duecentomila euro. I ricavi in oggetto sono quelli ottenuti in ogni anno e non una media dei tre anni di esercizio. Basta superare la soglia anche per un solo anno per poter essere assoggettabili al fallimento.

5. **l'ammontare dei debiti**: il terzo limite dimensionale riguarda i debiti: l'imprenditore per non fallire deve avere debiti (anche non scaduti) per un ammontare non superiore a cinquecentomila euro, alla data della richiesta di fallimento.

- **ATTENZIONE**, l'assenza dei presupposti per il fallimento non preclude il ricorso ad azioni legali da parte dei creditori per tutte le posizioni debitorie che l'imprenditore può non aver soddisfatto.

Un altro strumento per evitare il fallimento è quello previsto dalla L. 3/2012 (**legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento**) una domanda di esdebitazione al tribunale di competenza, con la quale si chiede di rinegoziare a condizioni sostenibili il proprio monte debitorio

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

La cessione del credito

Può essere conveniente rinunciare direttamente a riscuotere il proprio credito, cedendolo ad un soggetto terzo.

Il codice civile, all'art. 1260, è molto chiaro:

«*Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore,* ***purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge***.
Le parti (del contratto originario, NdA) *possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione*»

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

- ULTIMA SPERANZA…
- SE IL DEBITORE E’ UNA PERSONA FISICA… TENERE IL CREDITO (TITOLO ESECUTIVO) NEL CASSETTO (PRIMA O POI IL DEBITORE TROVA LAVORO, EREDITA, INCASSA…)
- RICERCE SEMESTRALI SUL DEBITORE

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP

Grazie a Tutti

UTILIZZO RISERVATO AGLI ASSOCIATI FIAIP